


Publicato il 28/04/2025

N. 01909/2025 REG.PROV.PRES.
N. 09373/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9373 del 2024, proposto da Mafalda Santoro, rappresentata e difesa dall'Avvocato Vincenzo Scarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mercato S. Severino, via Tommaso Sanseverino n. 12;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Mattia Manzo, Giovanna Casale, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami, su base

distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, Codice NA - Distretto della Corte di Appello di Napoli n. 460 unità - pubblicata il 14 giugno 2024, nella parte in cui la ricorrente non figura, in luogo della collocazione con il punteggio totale di 25,70 punti;

b) – per quanto occorra, del Decreto del Direttore Generale del Ministero della Giustizia, prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno 2024, con cui veniva disposta l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, nel profilo di Addetto per l'Ufficio del processo, Area Funzionari, già Area III – F1, di n. 3.840 candidati dichiarati vincitori nei diversi distretti/codici concorso, così come da elenchi allegati, nonché del relativo elenco allegato e relativo ai 460 posti messi a concorso per la Corte di Appello di Napoli;

c) per quanto occorra, della convocazione, ai fini della immissione in servizio, del 18.06.2024 dei vincitori per il giorno 20 giugno 2024, nella parte in cui la ricorrente non è stata convocata;

d) - di ogni altro connesso, presupposto, successivo, preordinato, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi della ricorrente nonché, ai sensi dell'art. 116 c.p.a.;

e) per la declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di consentire l'accesso agli atti di cui all'istanza del 18.6.2024;

f) per la condanna dell'Amministrazione all'ostensione della documentazione richiesta, anche mediante nomina di un commissario *ad acta*.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;

Vista l'istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante

ricorso ai pubblici proclami;

Ritenuto, impregiudicata ogni decisione in ordine all'ammissibilità del ricorso, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali del Ministero della Giustizia e di Formez Pa, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimete;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia e Formez Pa hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia e Formez Pa:

- 3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza

definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovranno, inoltre, curare che sull'*home page* del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Ritenuto di dover fissare la pubblica udienza del 23 settembre 2025 per la trattazione del merito;

P.Q.M.

- DISPONE l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei modi di cui in motivazione;

- FISSA la pubblica udienza del 23 settembre 2025 per la trattazione del merito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 28 aprile 2025.

**Il Presidente
Rita Tricarico**

IL SEGRETARIO